



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Art. 2 Scopi dell'Ente</p> <p>1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.</p> <p>2. I compiti di previdenza sono:</p> <p>a) - pensione di vecchiaia;</p> <p>b) <u>pensione di vecchiaia anticipata</u>;</p> <p>c) - pensioni di invalidità ed inabilità;</p> <p>d) - pensione ai superstiti: di reversibilità ed indirette;</p> <p>e) <u>rendita pensionistica</u>.</p> <p>3. Le attività di assistenza devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in ciascun esercizio senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite dell'1,50 per cento delle entrate correnti, quali risultano dal Bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.</p> <p>Le attività di assistenza sono:</p>	<p>Art. 2 Scopi dell'Ente</p> <p>1. L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari, in attuazione del principio di cui all'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, espleta, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività di assistenza, in favore della Categoria dei Medici Veterinari per la quale è stato originariamente istituito.</p> <p>2. I compiti di previdenza sono:</p> <p>a) - pensione di vecchiaia;</p> <p>b) <u>pensione di vecchiaia anticipata</u>;</p> <p>c) - pensioni di invalidità ed inabilità;</p> <p>d) - pensione ai superstiti: di reversibilità ed indirette;</p> <p>e) <u>rendita pensionistica</u>.</p> <p>3. Le attività di assistenza devono essere contenute entro i limiti di uno stanziamento annuo disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in ciascun esercizio senza turbamento dell'equilibrio tecnico del trattamento previdenziale e, comunque, entro il limite dell'1,50 per cento delle entrate correnti, quali risultano dal Bilancio preventivo di ciascun esercizio finanziario.</p> <p>Le attività di assistenza sono:</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>a) provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;</p> <p>b) prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;</p> <p>c) iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.</p> <p>4. I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p> <p>5. Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Medici Veterinari e dei loro familiari.</p> <p>6. Le forme prevido-assistenziali complementari di cui al precedente comma 5 sono attuate mediante la costituzione di fondi speciali con bilanci separati ed alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscono alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi conformi ai principi di cui al decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>a) provvidenze straordinarie ed altri interventi assistenziali, di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento di Attuazione allo Statuto;</p> <p>b) prestiti agli iscritti, con garanzia ipotecaria o fideiussoria;</p> <p>c) iniziative ed istituti di promozione e sostegno all'attività professionale e al reddito dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari e servizi.</p> <p>4. I compiti di previdenza e le attività di assistenza sono descritti e disciplinati da appositi Regolamenti, la cui approvazione e la cui modificazione sono soggette alla procedura di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p> <p>5. Nell'ambito delle specifiche discipline legislative di riferimento l'Ente può perseguire scopi di previdenza ed assistenza complementari in favore dei Medici Veterinari e dei loro familiari.</p> <p>6. Le forme prevido-assistenziali complementari di cui al precedente comma 5 sono attuate mediante la costituzione di fondi speciali con bilanci separati ed alimentati dalla contribuzione di soggetti che volontariamente aderiscono alle forme di tutela complementare per la corresponsione di trattamenti integrativi conformi ai principi di cui al decreto legislativo n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>L'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, può prestare ai propri iscritti forme di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o pluriennali, il cui onere verrà sostenuto dall'Ente stesso compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti.</p> <p>7. Per il perseguimento degli scopi indicati nel presente articolo, l'Ente potrà anche avvalersi di società, fondazioni o coordinarsi sotto qualsiasi forma con altri soggetti nei limiti di legge, del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.</p>	<p>L'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, può prestare ai propri iscritti forme di tutela sanitaria integrativa, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative annuali o pluriennali, il cui onere verrà sostenuto dall'Ente stesso compatibilmente con le disponibilità di bilancio, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti.</p> <p>7. Per il perseguimento degli scopi indicati nel presente articolo, l'Ente potrà anche avvalersi di società, fondazioni o coordinarsi sotto qualsiasi forma con altri soggetti nei limiti di legge, del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione.</p>	
<p>Art. 6 Iscrizione ed Associazione all'Ente</p> <p>1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente e tenuti al pagamento dei contributi tutti i Veterinari iscritti negli Albi professionali compilati e tenuti dagli Ordini provinciali a norma degli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, compresa la libera professione intramuraria e attività assimilata. Sono altresì obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti i veterinari iscritti agli Albi professionali che svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con</p>	<p>Art. 6 Iscrizione ed Associazione all'Ente</p> <p>1. Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente e tenuti al pagamento dei contributi tutti i Medici Veterinari iscritti negli Albi professionali compilati e tenuti dagli Ordini provinciali a norma degli artt. 7 e 21 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, compresa la libera professione intramuraria e attività assimilata. Sono altresì obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti i Medici Veterinari iscritti agli Albi professionali che svolgono attività professionale come lavoratori autonomi</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa l'attività di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia giudiziaria.</p> <p>2. A norma dell'art. 11, comma 26, della legge 537/93, sono iscritti facoltativamente all'Ente i Veterinari che si iscrivono per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Gli iscritti che, al compimento del 68° anno di età, non possono far valere 35 anni di contribuzione possono chiedere una proroga dell'iscrizione per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.</p> <p>3. La qualità di iscritto all'Albo comporta l'iscrizione e l'associazione all'Ente.</p> <p>4. L'iscrizione all'Ente cessa, a tutti gli effetti, con la cancellazione dagli Albi professionali.</p> <p>5. Sono associati all'Ente oltre agli iscritti, i Veterinari pensionati diretti dell'Ente, nonché gli iscritti all'Albo professionale e cancellati dall'Enpav a norma del combinato disposto degli artt. 24,</p>	<p>convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa l'attività di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia giudiziaria.</p> <p>2. A norma dell'art. 11, comma 26, della legge 537/93, sono iscritti facoltativamente all'Ente i Medici Veterinari che si iscrivono per la prima volta agli Albi professionali successivamente al 27 aprile 1991, data di entrata in vigore della legge 12/4/1991, n. 136, che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Gli iscritti che, al compimento del 68° anno di età, non possono far valere 35 anni di contribuzione possono chiedere una proroga dell'iscrizione per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.</p> <p>3. La qualità di iscritto all'Albo comporta l'iscrizione e l'associazione all'Ente.</p> <p>4. L'iscrizione all'Ente cessa, a tutti gli effetti, con la cancellazione dagli Albi professionali.</p> <p>5. Sono associati all'Ente oltre agli iscritti, i Medici Veterinari pensionati diretti dell'Ente, nonché gli iscritti all'Albo professionale e cancellati dall'Enpav a norma del combinato disposto degli artt. 24,</p>	<p>-</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>comma 2, L. 136/1991 ed 11, comma 26, L. 537/1993.</p> <p>Gli Associati fruiscono, alle condizioni richieste e nelle forme previste dai Titoli II e III del Regolamento di attuazione allo Statuto, delle prestazioni previdenziali e assistenziali; inoltre, ai sensi dei Titoli I e II del medesimo Regolamento, contribuiscono al finanziamento dell'Ente.</p> <p>Gli associati, con esclusione dei pensionati e dei cancellati dall'Enpav, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.</p> <p>Inoltre gli Associati pensionati, iscritti all'Albo ed all'Ente, hanno diritto di elettorato passivo ai fini della formazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, secondo le formalità e le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento elettorale approvato dai Ministeri Vigilanti.</p>	<p>comma 2, L. 136/1991 ed 11, comma 26, L. 537/1993.</p> <p>Gli Associati fruiscono, alle condizioni richieste e nelle forme previste dai Titoli II e III del Regolamento di attuazione allo Statuto, delle prestazioni previdenziali e assistenziali; inoltre, ai sensi dei Titoli I e II del medesimo Regolamento, contribuiscono al finanziamento dell'Ente.</p> <p>Gli associati, con esclusione dei pensionati e dei cancellati dall'Enpav, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.</p> <p>Inoltre gli Associati pensionati, iscritti all'Albo ed all'Ente, hanno diritto di elettorato passivo ai fini della formazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, secondo le formalità e le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento elettorale approvato dai Ministeri Vigilanti.</p>	
<p>Art. 9 Funzioni</p> <p>1 Spetta all'Assemblea Nazionale:</p> <p>a) Eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il Presidente ed il Vice Presidente; eleggere sei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo e all'Ente; eleggere tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo e all'Ente;</p>	<p>Art. 9 Funzioni</p> <p>1 Spetta all'Assemblea Nazionale:</p> <p>a) Eleggere, tra gli iscritti all'Ente, il Presidente; ed il Vice Presidente; eleggere sei sette membri del Consiglio di Amministrazione, di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo e all'Ente; eleggere tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo e all'Ente;</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>b) Approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;</p> <p>c) Determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'indennità di carica annua spettante al Presidente ed al Vice Presidente, nonché l'indennità di carica annua spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale e l'indennità di presenza spettante ai Delegati, al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale, ai membri del Comitato Esecutivo, nonché agli Organismi Consultivi;</p> <p>d) approvare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, i Regolamenti inerenti le prestazioni previdenziali ed assistenziali, i Regolamenti elettorali e di funzionamento degli Organi, nonché le relative modificazioni e integrazioni;</p> <p>e) Approvare il Bilancio Preventivo, e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio – rispettivamente entro i mesi di novembre e aprile di ciascun anno – predisposti dal Comitato Esecutivo e proposti dal Consiglio di Amministrazione;</p>	<p>b) Approvare il programma di massima per l'attuazione degli scopi statutari;</p> <p>e)b) Determinare, per il quinquennio e su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'indennità di carica annua spettante al Presidente ed al Vice Presidente, nonché l'indennità di carica annua spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, al membro del Comitato Esecutivo eletto dal Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale e l'indennità di presenza spettante ai Delegati, al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti del Collegio Sindacale, ai membri del Comitato Esecutivo, nonché agli Organismi Consultivi;</p> <p>e)c) approvare lo Statuto, il Regolamento di Attuazione, i Regolamenti inerenti le prestazioni previdenziali ed assistenziali, i Regolamenti elettorali e di funzionamento degli Organi, nonché le relative modificazioni e integrazioni;</p> <p>e)d) approvare il Bilancio Preventivo, e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio – rispettivamente entro i mesi di novembre e aprile di ciascun anno – predisposti dal Comitato Esecutivo e proposti dal Consiglio di Amministrazione;</p>	<p>Si propone di eliminare la lettera b) in quanto questa funzione è assorbita dalla successiva lettera e) che già prevede l'approvazione in Assemblea della programmazione annuale attraverso il Bilancio di previsione, nonché dal programma elettorale quinquennale presentato al momento delle candidature alle cariche degli Organi.</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>f) Approvare le modificazioni ed integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti di Attuazione;</p> <p>g) Determinare l'adeguamento della riserva legale, alfine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p>	<p>fe) approvare le modificazioni ed integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti di Attuazione;</p> <p>gf) determinare l'adeguamento della riserva legale, alfine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.</p>	
<p>Art. 10 Durata in carica</p> <p>1 I componenti l'Assemblea Nazionale dei Delegati durano in carica cinque anni e sono eleggibili nella medesima carica per non più di tre mandati consecutivi.</p> <p>2. Il Delegato dimissionario, deceduto o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti nella Provincia d'appartenenza. Ove manchi nella Provincia d'appartenenza un primo non eletto, vengono indette elezioni suppletive con le modalità previste dal Regolamento elettorale.</p>	<p>Art. 10 Durata in carica</p> <p>1 I componenti l'Assemblea Nazionale dei Delegati durano in carica cinque anni e sono eleggibili nella medesima carica per non più di tre mandati anche se non consecutivi.</p> <p>2. Il Delegato dimissionario, deceduto o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti nella Provincia d'appartenenza. Ove manchi nella Provincia d'appartenenza un primo non eletto, vengono indette elezioni suppletive con le modalità previste dal Regolamento elettorale.</p> <p>Qualora la sostituzione intervenga dopo due anni, sei mesi e un giorno dall'inizio del mandato, il mandato medesimo non viene considerato nel computo complessivo dei mandati ricoperti dalla medesima persona.</p>	<p>Vale il principio che la stessa persona non può ricoprire la carica di Delegato per più di 3 mandati.</p> <p>Per i casi di subentro di un altro componente in una carica, viene introdotto un criterio per il computo dei mandati "parziali" nel numero complessivo dei mandati fatti.</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Art. 12 Norme comuni per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente e del Vice Presidente</p> <p>1.L'elezione con votazione a scrutinio segreto degli Organi dell'Ente, di cui al precedente art. 7, avviene con le seguenti formalità e secondo le disposizioni previste da apposito Regolamento elettorale approvato dai Ministeri vigilanti.</p> <p>2. Le candidature possono essere presentate relativamente ad una sola carica e ciascun candidato non può essere presente in più liste.</p> <p>3. L'elezione dei sei membri del Consiglio di Amministrazione, si svolge col sistema delle liste concorrenti, ciascuna comprendente candidati in numero non inferiore a sei, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei Consiglieri da eleggere ed assegnabile solo a candidati della lista votata.</p> <p>Ciascuna lista potrà prevedere la candidatura di un solo pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p>	<p>Art. 12 Norme comuni per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Presidente e del Vice Presidente</p> <p>1.L'elezione con votazione a scrutinio segreto degli Organi dell'Ente, di cui al precedente art. 7, avviene con le seguenti formalità e secondo le disposizioni previste da apposito Regolamento elettorale approvato dai Ministeri vigilanti.</p> <p>2. Le candidature possono essere presentate relativamente ad una sola carica e ciascun candidato non può essere presente in più liste.</p> <p>3. L'elezione dei sei sette membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti del Collegio Sindacale si svolge col sistema delle liste concorrenti, ciascuna comprendente un candidato alla carica di Presidente, dieci candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, quattro candidati alla carica di componente effettivo del Collegio Sindacale, quattro candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>L'elezione avviene con voto segreto, con assegnazione di voto alla lista e assegnazione di preferenze espresse fino a sette dei dieci candidati alla carica di Consigliere e fino a tre dei quattro candidati alla carica di Sindaco effettivo e fino a tre dei quattro candidati alla carica di Sindaco</p>	<p>La proposta consiste nell'eliminazione del sistema delle liste contrapposte, pur rimanendo possibile la presentazione di più liste concorrenti tra di loro.</p> <p>La lista che ottiene il maggior numero di voti esprime il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. I candidati risultano eletti alle rispettive cariche in base al numero delle preferenze che hanno ricevuto.</p> <p>Per il Consiglio di Amministrazione la preferenza può essere espressa fino a 7 candidati e per il Collegio Sindacale fino a 3 candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a 3 candidati per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>Ciascuna lista deve contenere necessariamente candidati in rappresentanza della veterinaria libero professionale e della veterinaria pubblica, in modo da avere una qualificata ed equilibrata composizione degli Organi di governo dell'Ente.</p> <p>Per il Vice Presidente, si propone l'abolizione del sistema dell'elezione diretta da parte dell'Assemblea e si introduce la sua elezione in seno al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione rimane la medesima, ossia sette componenti eletti dall'Assemblea Nazionale ed un componente di diritto che è il Presidente della Fnovi. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale, ma è indicato e compreso nella medesima lista in cui sono candidati i</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>4. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero dei voti per la rispettiva candidatura. In caso di parità di voti, si dovrà procedere alla convocazione di nuove elezioni relativamente ai candidati ed alla carica per i quali è stata raggiunta la parità di voti.</p>	<p>supplente. candidati in numero non inferiore a sei, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei Consiglieri da eleggere ed assegnabile solo a candidati della lista votata.</p> <p>In ciascuna lista dovrà essere garantita la presenza di candidati relativamente alle cariche di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale, in rappresentanza della componente veterinaria libero professionale e della componente veterinaria pubblica, al fine di proporre un'equilibrata e qualificante combinazione di profili, attitudini ed esperienze sviluppate nell'ambito del settore libero professionale e del sistema sanitario pubblico.</p> <p>Ciascuna lista potrà prevedere la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale di un solo pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p> <p>Le elezioni si considerano valide anche nel caso di presentazione di una sola lista.</p> <p>4. Sono eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che avranno rispettivamente riportato il maggior numero dei voti per la rispettiva candidatura. In caso di parità di voti, si dovrà procedere alla convocazione di nuove elezioni relativamente ai candidati ed alla carica per i quali è stata raggiunta la parità di voti.</p>	<p>Consiglieri di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>5. Sono eletti Consiglieri i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata.</p> <p>6. L'elezione dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti del Collegio Sindacale si svolge col sistema delle liste concorrenti, ciascuna comprendente candidati in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei Sindaci</p>	<p>In caso di ulteriore parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>54. Sono eletti Presidente, sette componenti del Consiglio di Amministrazione, tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, i candidati facenti parte della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze per le rispettive cariche, nel rispetto della rappresentatività delle componenti veterinarie libero professionale e pubblica. Consiglieri i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata.</p> <p>6. L'elezione dei tre membri effettivi e dei tre membri supplenti del Collegio Sindacale si svolge col sistema delle liste concorrenti, ciascuna comprendente candidati in numero non inferiore a quattro e non superiore a sei, con voto segreto e preferenze limitate a non più di due terzi dei Sindaci</p>	<p>Poiché la lista è unica per tutte le candidature, i commi 5-6-7 sono accorpati all'interno del comma 4.</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>da eleggere ed assegnabile solo a candidati della lista votata.</p> <p>Ciascuna lista potrà prevedere la Candidatura di un solo pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p> <p>7. Sono eletti Sindaci effettivi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>Sono eletti Sindaci supplenti i due candidati che sono risultati i primi non eletti della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze ed il primo dei non eletti della lista che ha riportato il secondo posto.</p> <p>Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata.</p> <p>8. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio o un componente del seggio dallo stesso delegato, procederà alla proclamazione degli eletti ed alla contestuale attribuzione delle relative funzioni.</p>	<p>da eleggere ed assegnabile solo a candidati della lista votata.</p> <p>Ciascuna lista potrà prevedere la Candidatura di un solo pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p> <p>7. Sono eletti Sindaci effettivi i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno della lista più votata ed il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista che ha riportato il secondo posto. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>Sono eletti Sindaci supplenti i due candidati che sono risultati i primi non eletti della lista che ha riportato il maggior numero di preferenze ed il primo dei non eletti della lista che ha riportato il secondo posto.</p> <p>Nel caso in cui risultino eletti più candidati pensionati, viene proclamato vincitore il candidato pensionato della lista più votata.</p> <p>85. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio o un componente del seggio dallo stesso delegato, verificata la rappresentatività tra i vincitori della componente veterinaria libero professionale e della componente veterinaria pubblica, procederà alla proclamazione degli eletti ed alla contestuale attribuzione delle relative funzioni.</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
9. Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che decide in merito.	<p>69. Entro trenta giorni dall'elezione, gli iscritti all'Ente possono ricorrere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che decide in merito.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua proclamazione elegge tra i suoi componenti, con la maggioranza semplice dei voti, il Vice Presidente ed il componente del Comitato Esecutivo.</p> <p>8. La medesima persona non può ricoprire complessivamente più di sei mandati, anche non consecutivi, come componente degli Organi dell'Ente.</p>	Viene introdotto un numero complessivo di mandati che la stessa persona può ricoprire all'interno dei diversi Organi dell'Ente.
<p>Art. 13 Composizione e nomina</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da sette membri, dei quali:</p> <p>a) - il Presidente in carica della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, quale membro di diritto;</p> <p>b) – sei membri eletti dall'Assemblea Nazionale, di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p> <p>2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica</p>	<p>Art. 13 Composizione e nomina</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente ,-dal Vice Presidente e da setteotto membri, incluso il Vice Presidente, dei quali:</p> <p>a) - il Presidente in carica della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, quale membro di diritto;</p> <p>b) – sei sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale, di cui uno può essere un pensionato iscritto all'Albo ed all'Ente.</p> <p>2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica</p>	Il numero dei componenti del CdA è rimasto invariato, fatto salvo che è stato inserito il Vice Presidente nell'elencazione dei componenti.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>e sono eleggibili nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>3. I membri eletti del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti.</p> <p>4. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria e i membri eletti sono ridotti a tre, si procede ad elezioni suppletive per la nomina dei tre Consiglieri mancanti entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o deceduti, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.</p>	<p>e sono eleggibili nella medesima carica per non più di due-tre mandati anche se non consecutivi.</p> <p>3. I membri eletti del Consiglio che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione seguono i membri eletti, nel rispetto della rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione della componente veterinaria libero professionale e della componente veterinaria pubblica, e comunque fino ad esaurimento di tutti i candidati.</p> <p>4. Qualora nel corso del quinquennio non sia possibile provvedere alla sostituzione, per esaurimento della graduatoria e i membri eletti sono ridotti a tre, si procede a nuove e elezioni del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, suppletive per la nomina dei tre Consiglieri mancanti entro un mese dall'avvenuta contestazione delle vacanze da parte del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. I membri, nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di quelli decaduti, dimessi o deceduti, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso.</p> <p>Qualora la sostituzione intervenga dopo due anni, sei mesi e un giorno dall'inizio del mandato, il mandato medesimo non viene considerato nel</p>	<p>Il numero dei mandati viene aumentato da 2 a 3. Vale il principio che la stessa persona non può ricoprire la carica di Consigliere per più di 3 mandati.</p> <p>Si prevede la regola secondo la quale un Consigliere che decade dalla carica deve essere sostituito dal candidato primo non eletto appartenente alla medesima componente professionale, libera o pubblica, del Consigliere decaduto. In caso di esaurimento di candidati della medesima componente professionale, per le ulteriori eventuali sostituzioni, si attinge dai primi non eletti anche dell'altra componente, ove presenti. Questa ultima ipotesi è estremamente residuale e si potrebbe verificare tutt'al più in seconda battuta.</p>

ha formattato: Colore carattere: Rosso

14



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
personale dipendente e deliberare in merito al suo trattamento economico e giuridico; spetta inoltre deliberare i provvedimenti di promozione e licenziamento proposti dal Direttore Generale; f) - deliberare in via definitiva sui ricorsi degli associati o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato Esecutivo in materia di previdenza, di assistenza e di contributi; g) – proporre il Bilancio Preventivo e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio predisposti dal Comitato Esecutivo; h) – stabilire ed approvare i criteri direttivi riguardanti gli investimenti di cui al successivo art. 40; i) - provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente; l) - esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di Amministrazione da leggi, decreti e regolamenti; m) – approvare il bilancio tecnico; n) – predisporre ed adottare il regolamento di contabilità, il regolamento elettorale ed ogni altro provvedimento utile al buon funzionamento ed all’operatività dell’Ente; o) predisporre i Regolamenti elettorali e di funzionamento degli Organi nonché proporre le relative modifiche.	personale dipendente e deliberare in merito al suo trattamento economico e giuridico; spetta inoltre deliberare i provvedimenti di promozione e licenziamento proposti dal Direttore Generale; fe - deliberare in via definitiva sui ricorsi degli associati o dei loro aventi causa contro le decisioni del Comitato Esecutivo in materia di previdenza, di assistenza e di contributi; gf – proporre il Bilancio Preventivo e le relative variazioni ed il Bilancio di esercizio predisposti dal Comitato Esecutivo; hg – stabilire ed approvare i criteri direttivi riguardanti gli investimenti di cui al successivo art. 40; ih - provvedere a quanto altro occorre per la buona gestione dell'Ente; ii - esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio di Amministrazione da leggi, decreti e regolamenti; mi – approvare il bilancio tecnico; am – predisporre ed adottare il regolamento di contabilità, il regolamento elettorale ed ogni altro provvedimento utile al buon funzionamento ed all’operatività dell’Ente; en predisporre i Regolamenti elettorali e di funzionamento degli Organi nonché proporre le relative modifiche.	E’ stato eliminato dalla lettera n) il Regolamento elettorale in quanto la lettera n) e la lettera o) sono in contraddizione tra di loro con riferimento al regolamento elettorale. Esso segue il medesimo iter di approvazione del Regolamento di Attuazione e dei Regolamenti inerenti le prestazioni previdenziali ed assistenziali. Pertanto è corretta la dicitura di cui alla



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
Art. 21 Composizione e nomina 1. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri: tre membri eletti dall'Assemblea Nazionale, dei quali uno può essere un pensionato iscritto all'Albo e all'Ente, un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con funzione di Presidente e un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio Sindacale dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti sono eleggibili nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi. Per i Sindaci si rinvia alle cause di decadenza di cui all'art. 2405 del codice civile, nonché alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, in quanto applicabili. 2. Per ciascuno dei componenti il Collegio è nominato un supplente. 3. Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto.	Art. 21 Composizione e nomina 1. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri: tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Nazionale, dei quali uno può essere un pensionato iscritto all'Albo e all'Ente, un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con funzione di Presidente e un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Collegio Sindacale dura in carica lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti sono eleggibili nella medesima carica per non più di due tre mandati anche se non consecutivi. Per i Sindaci si rinvia alle cause di decadenza di cui all'art. 2405 del codice civile, nonché alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, in quanto applicabili. 2. Per ciascuno dei componenti il Collegio è nominato un supplente. 3. Il sindaco elettivo è sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto, nel rispetto della	lettera o), in quanto il CdA predispone, ma non adotta i Regolamenti elettorali. Il numero dei mandati viene aumentato da 2 a 3 e vale il principio che la stessa persona non può ricoprire la carica di Sindaco per più di 3 mandati. Si prevede la regola secondo la quale un Sindaco che decade dalla carica deve essere sostituito dal candidato primo non eletto appartenente alla medesima componente professionale, libera o



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA **VETERINARI**

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze designano i loro rappresentanti in seno al Collegio Sindacale</p>	<p>rappresentanza in seno al Collegio Sindacale della componente veterinaria libero professionale e della componente veterinaria pubblica, e comunque fino ad esaurimento di tutti i candidati- Qualora la sostituzione intervenga dopo due anni, sei mesi e un giorno dall'inizio del mandato, il mandato medesimo non viene considerato nel computo complessivo dei mandati ricoperti dalla medesima persona.</p> <p>4. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze designano i loro rappresentanti in seno al Collegio Sindacale</p>	<p>pubblica, del Sindaco decaduto. In caso di esaurimento di candidati della medesima componente professionale, per le ulteriori eventuali sostituzioni, si attinge dai primi non eletti dell'altra componente, ove presenti.</p> <p>Per i casi di subentro di un altro componente in una carica, viene introdotto un criterio per il computo dei mandati "parziali" nel numero complessivo dei mandati fatti.</p>
<p>Art. 24 Elezione e durata in carica del Presidente</p> <p>1. Il Presidente, designato a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 12, e del vigente Regolamento elettorale dura in carica cinque esercizi e può essere eletto nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi. Qualora il Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del proprio mandato, l'Assemblea dei Delegati provvede, nella riunione successiva convocata da almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione entro</p>	<p>Art. 24 Elezione e durata in carica del Presidente</p> <p>1. Il Presidente, designato a scrutinio segreto secondo le norme del precedente articolo 12, e del vigente Regolamento elettorale dura in carica cinque esercizi e può essere eletto nella medesima carica per non più di due tre mandati anche se non consecutivi. Qualora il Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del proprio mandato, l'Assemblea dei Delegati provvede, nella riunione successiva convocata da almeno cinque</p>	<p>Il numero dei mandati viene aumentato da 2 a 3 e vale il principio che la stessa persona non può ricoprire la carica di Presidente per più di 3 mandati.</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>quindici giorni dalla notizia dell'evento, all'elezione del nuovo Presidente che durerà in carica sino al termine dell'originario mandato.</p> <p>Nel caso in cui la cessazione del Presidente dalla carica si verifichi nell'ultimo semestre del mandato, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.</p>	<p>componenti del Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla notizia dell'evento, all'elezione del nuovo Presidente che durerà in carica sino al termine dell'originario mandato.</p> <p>Qualora la sostituzione intervenga dopo due anni, sei mesi e un giorno dall'inizio del mandato, il mandato medesimo non viene considerato nel computo complessivo dei mandati ricoperti dalla medesima persona.</p> <p>Nel caso in cui la cessazione del Presidente dalla carica si verifichi nell'ultimo semestre del mandato, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.</p>	<p>Per i casi di subentro di un altro componente in una carica, viene introdotto un criterio per il computo dei mandati "parziali" nel numero complessivo dei mandati fatti.</p>
<p>Art. 26</p> <p>Elezione e durata in carica del Vice Presidente</p> <p>1. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità e per la stessa durata del Presidente e può essere eletto nella medesima carica per non più di due mandati consecutivi.</p> <p>Qualora il Vice Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del</p>	<p>Art. 26</p> <p>Elezione e durata in carica del Vice Presidente</p> <p>1. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti rappresentanti degli iscritti con le stesse modalità e per la stessa durata del Presidente e può essere eletto nella medesima carica per non più di due mandati anche se non consecutivi.</p> <p>Qualora il Vice Presidente cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima dell'ultimo semestre del proprio mandato, il Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Non è più prevista l'elezione diretta del Vice Presidente che invece viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.</p> <p>Il numero dei mandati viene aumentato da 2 a 3 e vale il principio che la stessa persona non può ricoprire la carica di Vice Presidente per più di 3 mandati.</p>



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
proprio mandato, l'Assemblea dei Delegati viene convocata per l'elezione del nuovo Vice Presidente che durerà in carica sino al termine dell'originario mandato.	elegge tra i suoi componenti rappresentanti degli iscritti il l'Assemblea dei Delegati viene convocata per l'elezione del nuovo Vice Presidente che durerà in carica sino al termine dell'originario mandato. Qualora la sostituzione intervenga dopo due anni, sei mesi e un giorno dall'inizio del mandato, il mandato medesimo non viene considerato nel computo complessivo dei mandati ricoperti dalla medesima persona.	Per i casi di subentro di un altro componente in una carica, viene introdotto un criterio per il computo dei mandati "parziali" nel numero complessivo dei mandati fatti.
Art. 31 Indennità 1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Nazionale dei Delegati nonché ai componenti degli Organismi Consultivi spetta un'indennità di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dei rispettivi Organi di appartenenza, nonché per la partecipazione alle riunioni convocate per singole zone territoriali per il tramite degli Ordini professionali, come previsto dal successivo art.47, comma 1, lett. b.	Art. 31 Indennità 1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Nazionale dei Delegati nonché ai componenti degli Organismi Consultivi spetta un'indennità di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dei rispettivi Organi di appartenenza, nonché per la partecipazione alle riunioni convocate per singole zone territoriali per il tramite degli Ordini professionali, come previsto dal successivo art.47, comma 1, lett. b. L'indennità di presenza spetta ai componenti degli Organi dell'Ente nei seguenti altri casi:	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
L'indennità di presenza viene determinata per ogni quinquennio dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.	<p>a) per la partecipazione alle giornate di formazione organizzate per gli studenti dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria;</p> <p>b) per la partecipazione alle riunioni di altri Associazioni e Organismi dei quali i componenti degli Organi dell'Ente fanno parte in rappresentanza dell'Enpav, ove non sia già prevista la corresponsione di un'indennità di presenza da parte di tali altri Associazioni e Organismi;</p> <p>c) per la partecipazione ai Congressi di Categoria individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) per la partecipazione ad altri Congressi, per i quali sia stata richiesta la presenza di un componente di un Organo in qualità di relatore;</p> <p>e) per la partecipazione a giornate di formazione e aggiornamento su temi di tipo economico-finanziario e previdenziale e comunque attinenti l'attività dell'Ente.</p> <p>L'indennità di presenza viene determinata per ogni quinquennio dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>Per ogni giornata può essere corrisposta una sola indennità di presenza anche in caso di partecipazione a più riunioni.</p> <p>2. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale spetta un'indennità annua determinata per ogni quinquennio dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Per ogni giornata può essere corrisposta una sola indennità di presenza anche in caso di partecipazione a più riunioni.</p> <p>2. Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione, al membro del Comitato Esecutivo eletto dal Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale spetta un'indennità annua determinata per ogni quinquennio dall'Assemblea Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p>	
<p>Art. 34</p> <p>Requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale</p> <p>1. In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione di Medico Veterinario il requisito di professionalità richiesto ai fini della partecipazione ai diversi Organi dell'Ente, è considerata esistente per tutti i professionisti iscritti e pensionati dell'Ente.</p>	<p>Art. 34</p> <p>Requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale</p> <p>1. In considerazione delle competenze che caratterizzano la professione di Medico Veterinario il requisito di professionalità richiesto ai fini della partecipazione ai diversi Organi dell'Ente, è considerata esistente per tutti i professionisti iscritti e pensionati dell'Ente.</p> <p>Costituisce requisito per l'eleggibilità alla carica di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'aver già ricoperto la carica di componente di un Organo dell'Ente, per almeno un mandato.</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>La decadenza del Presidente, o del Vice Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o dei Delegati provinciali viene deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono con scrutinio segreto.</p> <p>La decadenza del componente del Consiglio di Amministrazione determina anche la eventuale decadenza da componente del Comitato Esecutivo.</p> <p>2.Oltre alla radiazione dall'Albo professionale, costituiscono condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:</p> <p>a) aver subito condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;</p> <p>b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'articolo 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni;</p>	<p>La decadenza del Presidente, o del Vice Presidente o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o dei Delegati provinciali viene deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Le votazioni avvengono con scrutinio segreto.</p> <p>La decadenza del Vice Presidente viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza semplice dei voti dei componenti.</p> <p>La decadenza del componente del Consiglio di Amministrazione determina anche la eventuale decadenza da componente del Comitato Esecutivo.</p> <p>2.Oltre alla radiazione dall'Albo professionale, costituiscono condizioni di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:</p> <p>a) aver subito condanne definitive, ovvero aver patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;</p> <p>b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'articolo 2382 del codice civile come cause di ineleggibilità o di decadenza degli Amministratori delle società per azioni;</p>	



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA VETERINARI

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA	NOTE
<p>c) l'essere parte di un procedimento giudiziario civile o penale con Enpav;</p> <p>d) la morosità nel pagamento della contribuzione Enpav;</p> <p>e) la mancata presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume di affari.</p> <p>Nei casi previsti dalle lettere d) ed e), la irregolarità deve essere sanata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui detta irregolarità viene comunicata dall'Ente.</p> <p>3.La sussistenza delle condizioni di eleggibilità deve essere comprovata dagli interessati mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.</p>	<p>c) l'essere parte di un procedimento giudiziario civile o penale con Enpav;</p> <p>d) la morosità nel pagamento della contribuzione Enpav;</p> <p>e) la mancata presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume di affari;</p> <p>f) la cancellazione dall'Enpav.</p> <p>Nei casi previsti dalle lettere d) ed e), la irregolarità deve essere sanata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui detta irregolarità viene comunicata dall'Ente.</p> <p>3.La sussistenza delle condizioni di eleggibilità deve essere comprovata dagli interessati mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e rinnovata ogni anno per la durata del mandato.-</p>	